

Denominazione GAL: TERRA E' VITA

PSR Campania 2007/2013. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale”

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 03: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) del Reg. (UE) n. 1305/2013 come modificato dal Reg. (UE) 2393/2017.
Sottomisura 3.1: *Sostegno alla (nuova) adesione a regimi di qualità.*
Tipologia di intervento 3.1.1 – Sostegno alla (nuova) adesione a regimi di qualità.

Indice

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
2.	OBIETTIVI E FINALITÀ	3
3.	AMBITO TERRITORIALE	4
4.	DOTAZIONE FINANZIARIA	4
5.	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	4
6.	BENEFICIARI	6
7.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	7
8.	ULTERIORI CONDIZIONI PRECLUSIVE ALL'ACCESSO	8
9.	SPESE AMMISSIBILI	10
10.	IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO	11
11.	CRITERI DI SELEZIONE	12
12.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	15
13.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	17
14.	MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEI PROGETTI	19
15.	PROROGHE, VARIANTI E RECESSO DAI BENEFICI	19
16.	IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI	20
17.	CONTROLLI	21
18.	REVOCA, RIDUZIONI E SANZIONI	21
19.	MODALITÀ DI RICORSO	22
20.	INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI	22
21.	ULTERIORI DISPOSIZIONI	23
22.	ALLEGATI	23

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n.1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e della Commissione per il sostegno a favore dello sviluppo rurale;
- Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicolo aromatizzati e che abroga il Reg. (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio - Parte II, capo I, sezione 2, (cfr. settore vitivinicolo);
- Regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
- Legge 3 febbraio 2011 n. 4, art. 2 comma 3 sui *Sistemi di qualità nazionale di produzione integrata*;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011 riguardante la *Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale*;
- Sistemi di certificazione volontaria conformi agli Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari di cui al Reg. (CE) n. 1760/2000 riguardante l'etichettatura e le carni bovine; (DM 30/08/2010 e s.m.i);

- L.R. n. 10 del 3 agosto 2013 - Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani;
- L.R. n. 7 del 16 aprile 2012 – Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- Disposizioni attuative Generali delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali vigenti.
- DRD n. 19 del 20.05.16 - “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misura 19. Sostegno allo Sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Approvazione delle disposizioni attuative della misura 19 e adozione dei bandi per il sostegno preparatorio e per la selezione del Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale” e relativa Graduatoria Unica Regionale definitiva pubblicata con DRD 74 del 29.03.17;
- Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020 v. 2.1 (approvate con DRD n° 97 del 13/04/2018) e ss.mm.ii.;
- D.R.D. n. 21 del 23/06/2017 - “Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse a Superfici e/o Animali”;
- D.R.D. n.231 del 05/10/2017 – “Approvazione del manuale delle procedure per la gestione delle domande di pagamento – Misure non connesse e/o agli animali;
- La delibera n 18 del 6.06.2018 consiglio di amministrazione del GAL Terra è Vita di approvazione Procedure per la gestione delle domande di sostegno in attuazione della T.I. 19.2.1 “Strategia di Sviluppo Locale”;
- La delibera del consiglio di amministrazione del GAL n. 18 del 06.06.2018 di approvazione del manuale delle procedure istruttorie delle domande di sostegno;
- La delibera del consiglio di amministrazione del GAL n. 25 del 19.06.2019 di approvazione dell’Avviso pubblico Misura 3 Sottomisura 3.1 Tipologia di Intervento 3.1.1.1;
- DRD n.423 del 30.10.2018 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Approvazione delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 3.0) Con allegati”.

2. OBIETTIVI E FINALITÀ

Con il presente bando il GAL Terra è Vita intende dare attuazione alla Misura 3 Sottomisura 3.1 Tipologia di intervento 3.1.1 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – inserita nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

L’obiettivo della sottomisura 3.1 è quello di:

- incoraggiare e promuovere gli agricoltori singoli e associati a qualificare i propri prodotti/processi aderendo a regimi di qualità certificata, in conformità alle norme dell’Unione Europea e nazionale vigenti, in modo da superare vincoli ed oneri aggiuntivi per l’agricoltore che spesso non sono riconosciuti dal mercato per migliorare la competitività dell’azienda;
- favorire e migliorare i sistemi di integrazione tra i produttori singoli e associati che operano all’interno di sistemi di qualità delle produzioni.

In particolare, tende a: migliorare la qualità del prodotto offerto e il potere contrattuale dei produttori primari sul mercato interno ed estero; favorire opportunità di lavoro incrementando l’economia delle

zone rurali e la competitività del settore agricolo; rafforzare azioni di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio.

La tipologia di intervento 3.1.1 concorre in modo specifico alla Focus Area 3A e prevede un sostegno finalizzato ad accrescere sia il numero dei partecipanti ai sistemi di qualità che l'offerta di prodotti certificati, agevolando gli agricoltori o le associazioni di agricoltori che partecipano per la copertura dei costi sostenuti e derivanti dal procedimento di certificazione delle produzioni, dall'iscrizione al mantenimento e dai controlli di un Ente Terzo o di un sistema di autocontrollo alle analisi eseguite ai fini della certificazione.

Inoltre, la stessa contribuisce, indirettamente, all'obiettivo innovazione poiché l'adozione di marchi certificati induce l'agricoltore, singolo o associato, ad adottare processi e strumenti gestionali innovativi riguardanti anche le forme di commercializzazione dei prodotti a marchio al fine di mantenere la competitività aziendale.

3. AMBITO TERRITORIALE

Il bando si attua per le aziende la cui sede legale ricade nei territori di appartenenza del GAL, in particolare nei comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava de' Tirreni, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Siano e Vietri Sul Mare.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria del presente bando, per il tipo di operazione 3.1.1 ammonta a complessivi € 105.000.00.

La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d'incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi comunitari, nazionali e/o regionali che si dovessero rendere disponibili.

5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La tipologia di intervento 3.1.1. riguarda la nuova adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e la partecipazione ad un regime di qualità a decorrere dal 1 gennaio 2018 e prevede un sostegno, fino ad un massimo di 3 anni, tenendo conto che tutte le attività e la relativa rendicontazione deve avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2022, per la copertura dei costi sostenuti dagli agricoltori o dalle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta o dal 1 gennaio 2018 ai regimi di qualità, con riferimento ai costi derivanti da un procedimento di certificazione delle produzioni, all'iscrizione e al mantenimento, ai controlli di un Ente Terzo o un sistema di autocontrollo, alle analisi eseguite ai fini della certificazione.

La tipologia sostiene:

- a) La nuova adesione ai regimi di qualità;
- b) L'adesione a regimi di qualità avvenuta dal 1° gennaio 2018;

Si specifica che l'erogazione del sostegno relativo all'intervento di cui al punto b) è subordinato all'approvazione da parte dei Competenti Uffici dell'UE, della modifica della scheda di misura, della tipologia di intervento che recepisce il Reg. UE n. 2017/2393 del parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017.

Con riferimento al punto a): il richiedente deve preventivamente presentare la domanda di sostegno e, successivamente, aderire formalmente ad un regime di qualità;

Con riferimento al punto b): il richiedente già iscritto ad un regime di qualità che presenta la domanda di sostegno riceverà l'incentivo per il periodo massimo di tre anni, ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno (Es: domanda di sostegno marzo 2019, adesione al regime di qualità maggio 2018, erogazione del contributo pagabile per anni 3).

I regimi di qualità che si intendono sostenere sono quelli indicati all'art. 16 del Reg. (UE)1305/13 e quelli di cui all'allegato 1 del TFUE.

Di seguito sono indicati i regimi di qualità ai quali si può partecipare:

A) REGIMI DI QUALITA' AMMISSIBILI, istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:

- Regimi di qualità a norma del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; (*consultare al riguardo il sito <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>*);
- Prodotti biologici ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio metodi di produzione biologica di prodotti agricoli e indicazione di tale metodo prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- Indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai sensi del Reg. (CE)n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; (*le indicazioni geografiche sono consultabili al link <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>*);
- Protezione dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli conformi al Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
- Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; (*consultare al riguardo il sito <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>*)

I controlli sulle produzioni di cui alle lettere da a) ad e) sono effettuati da organismi di certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

Di seguito si riporta la tabella con i prodotti a DOP, IGP e STG della Regione Campania.

Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP E STG (al 31 Dicembre 2013)

SETTORI PRODOTTI	Tipo di riconos ciment
Formaggi	
Caciocavallo Silano	DOP
Mozzarella	STG
Mozzarella di Bufala Campana	DOP
Altri prodotti di origine animale	

SETTORI PRODOTTI	Tipo di riconos ciment
Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino	DOP
Pomodorino del Piennolo del Vesuvio	DOP
Melanurca Campana	IGP
Nocciola di Giffoni	IGP
Oli extravergine di oliva	

Ricotta di Bufala campana	DOP
Ortofrutticoli e cereali	
Carciofo di Paestum	IGP
Castagna di Montella	IGP
Cipollotto Nocerino	DOP
Limone Costa d'Amalfi	IGP

Colline Salernitane	DOP
(Fonte ISTAT)	

VINI DO - IG - 2015

Denominazione	
Costa D'Amalfi	DO

Denominazione	
Colli Di Salerno	IGT

B) REGIMI DI QUALITA' AMMISSIBILI, COMPRESI I REGIMI DI CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE, DEI PRODOTTI AGRICOLI, DEL COTONE O DEI PRODOTTI ALIMENTARI riconosciuti a livello nazionale

- Prodotti ottenuti secondo i requisiti previsti dal Sistema Qualità Nazionale Zootecnia: Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
- Prodotti ottenuti secondo i requisiti previsti dal Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata: Legge 3 febbraio 2011 n. 4, art. 2 comma 3.

6. BENEFICIARI

Il presente bando è riservato ad agricoltori singoli o associati che hanno costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico.

Per agricoltori singoli s'intendono gli agricoltori attivi, cioè, i titolari o legali rappresentanti di aziende in possesso di partita IVA con codice d'attività ATECO2007 prevalente agricolo e descritte alla CCIAA, così come definiti all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. 6513 del 18 novembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Per agricoltori associati s'intendono le associazioni di agricoltori che riuniscono agricoltori attivi e non attivi costituitesi in uno delle seguenti forme:

- le organizzazioni di produttori agricoli e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa unionale, nazionale e regionale;
- i gruppi definiti all'art. 3, comma 2, del Reg. UE 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle DOP, IGP e STG riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della legge 526/1999;
- i gruppi di produttori agricoli indicati all'art. 95 del Reg. UE n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 41 della Legge 238 del 12 dicembre 2016;
- le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
- le cooperative agricole e loro consorzi;
- aggregazioni di produttori agricoli costituite in reti di impresa (dotate di personalità giuridica con autonoma soggettività fiscale).

Sono ammessi al sostegno le associazioni di agricoltori, già costituite alla data di presentazione della domanda di sostegno e iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), che comprendono imprenditori agricoli in attività e non in attività. Per ricevere il contributo i richiedenti devono aderire per la prima volta o aver già aderito, a decorrere dal 1 gennaio 2018, ad almeno un regime di qualità tra quelli specificati al precedente art. 5 ed essere agricoltori in attività.

Per aderire al presente bando, le associazioni devono:

- prevedere nel proprio statuto la condivisione delle finalità oggetto della sottomisura 3.1;
- assumere l'onere di presentazione e gestione delle domande di sostegno e pagamento per i soci o gli associati e di corresponsione dei costi di certificazione agli Organismi di controllo, nonché ogni forma di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione regionale;

oppure

- devono assumere una decisione specifica all'interno del proprio organo di gestione con la quale condividono le finalità oggetto della sottomisura 3.1 e si impegnano a presentare e gestire le domande di sostegno e pagamento per i soci o gli associati, a corrispondere i costi di certificazione agli Organismi di controllo nonché ogni forma di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione regionale.

L'imprenditore agricolo associato che possiede individualmente i requisiti per l'accesso al presente bando deve conferire all'associazione apposito mandato a presentare la domanda di sostegno per il tipo di operazione 3.1.1 con specifici obblighi reciproci, redatto in conformità ai contenuti minimi dello schema di cui all'allegato 6 al presente bando.

Il mandato deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa agricola e dal rappresentante legale dell'associazione in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.

I soggetti indicati all'art. 6 "Beneficiari" che non sono destinatari di provvedimenti di riconoscimento da parte della Regione, o del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali devono inoltre allegare alla domanda, pena la non ammissibilità, l'atto costitutivo.

Le associazioni di agricoltori indicano nella domanda di sostegno l'elenco dei soci, agricoltori attivi, che partecipano per la prima volta al regime di qualità specificando per ognuno il CUAA, la relativa spesa e la superficie interessata dall'intervento. I preventivi, i documenti contabili emessi dagli Organismi di certificazione e le relative quietanze devono essere intestati all'associazione che presenta la domanda di sostegno.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Possono beneficiare dell'aiuto gli agricoltori, sia singoli che in forma associata, come definiti al precedente art.6, che posseggono i seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA con codice d'attività ATECO2007 prevalente agricolo;
- essere "agricoltore attivo", sulla base dei criteri definiti a livello nazionale dal Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014 in applicazione dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attraverso la dimostrazione di uno dei seguenti requisiti:
- iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- possesso della partita IVA attiva in campo agricolo;
- la cui azienda ha sede legale in uno dei comuni ricadenti nell'area del GAL;

- adesione per la prima volta oppure a decorrere dal 1° gennaio 2018, ad un regime di qualità tra quelli indicati all'art. 5;
- avere tra i propri soci, In caso di associazioni di agricoltori, agricoltori attivi che aderiscono per la prima volta oppure hanno già aderito ad uno o più regimi di qualità tra quelli indicati all'art. 5;

Il richiedente, inoltre, non deve essere mai stato iscritto al sistema di controllo del regime di qualità, per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda di sostegno. Pertanto, con riferimento ai diversi regimi di qualità ammissibili, il richiedente deve risultare essere partecipante per la prima volta a:

- a) il regime di agricoltura biologica: a decorrere dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'organismo di controllo;
- b) il regime di qualità vini **DOCG, DOC e IGT**: a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione di vino presentata dal produttore entro il 15 dicembre dello stesso anno al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);
- c) il regime di qualità dei prodotti **DOP/IGP**: a decorrere dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'organismo di controllo;
- d) il regime di qualità "**SQN Zootecnia**": a decorrere dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'organismo di controllo;
- e) il regime di qualità "**SQNPI**": a decorrere dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'organismo di controllo.

Le medesime attestazioni sono richieste ai produttori che hanno già aderito ad un regime di qualità a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il sostegno può essere richiesto per l'adesione contemporaneamente, per la prima volta, a due regimi di qualità.

Per quanto riguarda le associazioni individuate all'art 6 devono essere in possesso del fascicolo aziendale (anche solo anagrafico), propedeutica alla presentazione delle Domande di Sostegno e validato dal richiedente attraverso la sottoscrizione della "scheda fascicolo" (D.M. del 12 gennaio 2015, n. 162, art. 3). Nello stesso deve risultare l'elenco dei soci, agricoltori in attività, per i quali viene chiesto il sostegno, ognuno dei quali deve essere in possesso del proprio fascicolo aziendale costituito, aggiornato e validato, come previsto al par. 8.1.2 delle Disposizioni Generali.

Durante il periodo di impegno, è possibile l'adesione ad un ulteriore regime di qualità, fra quelli indicati sopra, presentando un'ulteriore domanda di sostegno per il nuovo regime a cui si intende partecipare.

8. ULTERIORI CONDIZIONI PRECLUSIVE ALL'ACCESSO

Secondo quanto previsto dal par. 12.1 delle Disposizioni Generali, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale al presente bando e per tutto quanto non espressamente previsto, si specifica che, in sede di istruttoria della domanda di sostegno, devono essere verificate ulteriori condizioni preclusive alla concessione dell'aiuto relative alle condizioni minime di affidabilità. In particolare, il richiedente non deve:

1. non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale o per reati contro la Pubblica

Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

2. (in caso di società e associazioni, anche prive di personalità giuridica) aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) D. Lgs. 231/01;
3. essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, per reati di frode o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (laddove previsto nel bando).
5. aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti.

Ulteriore condizione di affidabilità è quella di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso. Inoltre, è considerato non affidabile (e, quindi, non ammissibile) il soggetto che abbia subito una revoca del contributo concesso nell'ambito del PSR 2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l'importo dovuto.

Si sottolinea, inoltre, che la verifica antimafia verrà effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La verifica è avviata tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), istituita ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 159/2011, prima della sottoscrizione della concessione, e dovrà concludersi entro la liquidazione della Domanda di Pagamento, salvo le ipotesi di concessione corrisposta sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

Si specifica che l'erogazione del sostegno ai richiedenti che hanno già aderito ai regimi di qualità ammissibili, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è subordinato all'approvazione da parte dei Competenti Uffici dell'UE, della modifica della scheda di misura della tipologia di intervento che recepisce il Reg. UE n. 2017/2393 del parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017.

- per il richiedente (soggetto privato):
 - non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - (in caso di società e associazioni, anche prive di personalità giuridica) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001;

- non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;
- non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (laddove previsto nel bando);
- non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
- non aver subito una revoca del contributo concesso nell'ambito del PSR 2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l'importo dovuto;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i privati proprietari che non svolgono attività di impresa). (quest'ultima per le misure relative agli investimenti produttivi)

Qualora il bando emanato dal GAL Terra è Vita relativo alla misura 3.1.1 sia aperto contestualmente al bando emanato dall'Amministrazione Regionale per la medesima misura, il beneficiario non può presentare Domanda di sostegno per entrambi i bandi, a pena di decadenza di entrambi.

9. SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per l'accesso e la partecipazione al regime di qualità al quale intende aderire il richiedente, in particolare, per i «costi fissi» cioè, quelli derivanti dai costi di iscrizione e del contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, inclusi le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

Il sostegno è corrisposto come contributo annuale sulle spese pagate all'Organismo di certificazione per la conformità delle produzioni ai rispettivi disciplinari o al metodo biologico o di produzione integrata.

Nello specifico, i costi ammissibili sono:

- Costi di prima iscrizione, sostenuto una sola volta, per l'ammissione al sistema di controllo;
- Costo per la quota annuale fissa per l'attività di certificazione;
- Costo per la quota annuale variabile per l'attività di certificazione inteso come costo sostenuto in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato;
- Costo per le analisi previste dal disciplinare di produzione, o che risultano dal piano di controllo dell'Organismo di certificazione o di autocontrollo dell'associazione di agricoltori che è iscritta al sistema dei controlli;
- Costo per le verifiche ispettive aggiuntive (escluse quelle per l'accertamento di irregolarità) da parte dell'Organismo di controllo;

Sono ammissibili le spese relative ai controlli derivanti dalla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità previsti dalla sottomisura (la domanda di sostegno può comprendere l'adesione a un massimo due nuovi regimi di qualità), nel limite massimo di € 3.000,00 per anno e per azienda agricola e per un massimo di 3 anni.

Per le domande presentate da associazioni di agricoltori il massimale è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata.

Per le nuove adesioni, sono ammissibili i costi che decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

Per gli agricoltori che hanno già aderito ad un regime di qualità a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono ammissibili i costi che decorrono dalla data della domanda di sostegno e l'erogazione del contributo di 3 anni è ridotta del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione ad un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

In ogni caso, relativamente alle due suddette condizioni, la prima domanda di pagamento deve essere presentata entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione della Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.).

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- l'Iva, per la quale si rimanda a quanto stabilito al par. 12.4.4 delle disposizioni generali di attuazione, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma delle leggi nazionali che regolano la materia;
- le spese di ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Organismo di controllo;
- le spese derivanti dalle attività attribuite dalle normative nazionali ai Consorzi di tutela e che sono posti a carico di tutti i soggetti della filiera, anche non aderenti al Consorzio medesimo;
- le spese associative dovute al Consorzio di tutela;
- le spese relative ai controlli sostenuti durante la fase di Protezione Transitoria;
- le spese relative a controlli dell'Organismo di Controllo, antecedenti alla data di presentazione della prima domanda di sostegno;
- Le spese bancarie tranne i costi dovuti all'apertura del conto dedicato.

9.1 PRECISAZIONI TECNICHE/ALTRE INDICAZIONI SPECIFICHE

Per la salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di sostegno sul portale SIAN. Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno tali spese restano completamente a carico degli stessi potenziali beneficiari e pertanto non potranno in alcun modo essere computate sul PSR;
- b) nel caso di domande di sostegno "reiterate" per la correzione di errori palesi l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della prima domanda di sostegno.

10. IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% dei costi ammissibili derivanti dalle forme di partecipazione al regime di qualità di cui al precedente art.7.



L'importo massimo concedibile è di € 3.000,00 per beneficiario e per anno solare, per un periodo massimo fino a tre anni.

Per le domande presentate da associazioni di agricoltori, il massimale indicato di € 3.000,00 è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata e che faccia richiesta del sostegno.

Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di tre anni.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno, il periodo massimo di tre anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

11. CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di sostegno ritenute ammissibili, saranno valutate e selezionate sulla base dei seguenti criteri di selezione:

CRITERI DI SELEZIONE

<i>Descrizione</i>	<i>Declaratoria e modalità di attribuzione</i>	<i>Punteggio</i>		<i>Documentazione comprovante il requisito</i>
<p>Tipologia di beneficiario</p> <p>a) Giovane agricoltore così come definito dal Reg. UE 1305/2013 e precedenti normative aventi lo stesso oggetto</p> <p>b) Agricoltori associati</p>	<p>Giovane agricoltore</p> <p>Il punteggio è attribuito in base all'età del richiedente</p> <ul style="list-style-type: none"> • <= 40 anni • >di 40 anni e < o = a 65 anni • >di 65 anni <p>Il punteggio è attribuito in base alla percentuale di giovani agricoltori richiedenti e presenti nell'associazione che aderisce, per conto dei singoli, alla certificazione di qualità</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 0 al 10 % di giovani agricoltori • dal 10,01% al 30% • >del 30% 	<p>Punti 10</p> <p>Punti 5</p> <p>Punti 0</p>		<p>Documento di riconoscimento in corso di validità</p> <p>Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il numero dei soci dell'associazione e la percentuale di giovani agricoltori presente.</p> <p>Documento di riconoscimento dei giovani agricoltori</p>
<p>c) Richiesta di adesione ai regimi di qualità in forma associata</p>	<p>Il punteggio è attribuito in base al numero di agricoltori associati che richiedono l'adesione al regime di qualità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Più di 20 associati • da 10 a 20 associati • da 2 a 9 associati • Operatori singoli 	<p>Punti 40</p> <p>Punti 20</p> <p>Punti 10</p> <p>Punti 0</p>		<p>La dichiarazione di cui al precedente punto b) è valida anche per il presente punto c)</p>

Descrizione	Declaratoria e modalità di attribuzione	Punteggi	Documentazione comprovante il requisito
d) Domande che si riferiscono a nuovi regimi di qualità rispetto a quelli già esistenti alla data del 1° gennaio 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Regime nuovi di qualità • Regimi di qualità esistenti 	Punti 30 Punti 0	Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/00, nella quale il richiedente attesta che il regime di qualità al quale aderisce è stato riconosciuto dopo il 1° gennaio 2018.
e) Domande presentate contemporaneamente alla misura 3.2 anche per altri prodotti di qualità certificata	<ul style="list-style-type: none"> • Sottomisura 3.1 associata a sottomisura 3.2 	Punti 10	La scheda progettuale nella quale risulta che è stata presentata contemporaneamente anche altra domanda per la sottomisura 3.2 o come singolo o come socio di associazione di agricoltori o come associazione stessa, anche per altro prodotto certificato.
f) Prodotti di qualità provenienti da terreni confiscati alle mafie	<ul style="list-style-type: none"> • Prodotti di qualità ottenuti da terreni confiscati alle mafie 	Punti 10	Copia del contratto di affidamento del terreno ai sensi della legge 109/96 e s.m.i.

I requisiti ed i presupposti che determinano l'attribuzione del punteggio per ciascun criterio devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza. A parità di punteggio sarà data precedenza alle donne e, in caso di ulteriore parità, all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza. Il punteggio minimo da raggiungere per l'ammissibilità della domanda è di punti 10.

12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Il beneficiario deve presentare domanda di sostegno attraverso l'utente abilitato che effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e procede attraverso il SIAN con il rilascio telematico della Domanda al competente Soggetto Attuatore, unitamente alla copia di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità ed alla documentazione tecnico/amministrativa richiesta dal bando in formato PDF. La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite da AgEA e disponibili sul sito:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno che può comprendere l'adesione a massimo due nuovi regimi di qualità.

Lo stesso richiedente, agricoltore singolo, può essere compreso tra i soggetti elencati in una domanda di sostegno presentata da un'associazione così come prevista all'art 6 per Agricoltori associati, fermo restando l'importo massimo concedibile previsto al precedente art. 11.

Non possono essere presentate dallo stesso richiedente, né singolarmente né tramite l'associazione, più domande di sostegno per lo stesso regime.

La verifica sul requisito della prima partecipazione a un regime di qualità o dell'adesione a decorrere dal 1° gennaio 2018, verrà effettuata in relazione al CUA di ciascuna impresa.

Nella compilazione della domanda di sostegno, il richiedente deve riportare l'importo complessivo relativo all'intero periodo dell'operazione ammissibile (massimo 3 anni).

La documentazione a corredo della domanda di sostegno è la seguente:

- documento di identità in corso di validità del richiedente anche ai fini della valutazione del giovane agricoltore di cui al Reg. UE 1305/2013 con età non superiore ai 40 anni;
- (per i singoli) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di carattere generale e quelli relativi all'attribuzione del punteggio (allegato 1a del presente bando) rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- (per le associazioni) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di carattere generale e quelli relativi all'attribuzione del punteggio (allegato 1b del presente bando) rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione del numero degli associati e la percentuale dei giovani agricoltori presenti;
- scheda progettuale (allegato 2);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'affidabilità del richiedente rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 3 del presente bando);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al cumulo di contributi rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 4 del presente bando);

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136/2010 rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 5 del presente bando);
- Copia dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda di sostegno.
- Elenco degli agricoltori attivi che intendono aderire ad un regime di qualità e che presentano la domanda di sostegno in forma associativa. Tale elenco deve specificare, per ciascuno agricoltore, il CUAA, la quantificazione della spesa preventivata per ciascuno di essi nonché la superficie interessata dall'intervento;
- Contratto di affidamento valido ai sensi di legge o atto analogo nel quali si riporta che il terreno confiscato alle mafie è stato affidato dal comune al richiedente beneficiario ai sensi della legge 109/96 e s.m.i. con una validità di almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda;
- N. 3 preventivi di spesa forniti da almeno tre Organismi di Controlli in concorrenza, accompagnati da una apposita relazione, redatta secondo le indicazioni riportate al par. 13.2.2.1 delle Disposizioni Generali, che attesti la congruità di tutte le offerte pervenute e specifichi i motivi della scelta dell'offerta. Qualora non sia possibile disporre di 3 offerte, nella suddetta relazione deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto dell'operazione, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato. I preventivi devono essere acquisiti dal richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC) e la copia della mail, dalla quale risulti la data di arrivo di ciascun preventivo, deve essere allegata alla Domanda di Sostegno.

Nel caso in cui il richiedente, già aderisca ad un regime di qualità con decorrenza 1° gennaio 2018, e che, pertanto, è già certificato da un Organismo di Controllo abilitato precedentemente prescelto, deve allegare alla domanda di sostegno i 3 preventivi, uno dei quali può essere fornito dallo stesso Organismo di Controllo prescelto, secondo le modalità sopra riportate.

Qualora il richiedente decidesse di confermare il preventivo dell'Organismo di Controllo precedentemente prescelto, in ogni caso, a parità di servizi, verrà riconosciuto l'importo dell'offerta più bassa, restando a totale carico del Beneficiario qualunque eventuale maggiorazione di spesa.

Si precisa, inoltre, che l'importo del preventivo scelto è valido per il numero delle annualità previste dall'operazione.

- Per gli agricoltori già iscritti al regime di qualità: documentazione che attesti l'anno di iscrizione al regime di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013. La dimostrazione dell'iscrizione al regime di qualità è data:
 - per il regime di qualità delle DOP-IGP nel settore vitivinicolo: la prima dichiarazione di vendemmia, che riporta vini a DO e IG presentata dal produttore agricolo o dall'organismo associativo;
 - per il regime di qualità della produzione biologica ottenuti ai sensi del Reg. (CE)n. 834/2007, la data della prima notifica di attività con metodo biologico presentata dal produttore agricolo così come rilevata dal SIAN.
 - il regime di qualità "SQN Zootecnia": a decorrere dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'organismo di controllo;
 - il regime di qualità "SQNPI": a decorrere dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'organismo di controllo.

- In caso di associazioni di agricoltori:
 - Copia dello statuto nel quale si evincono tra gli obiettivi, le finalità oggetto della sottomisura 3.1;

oppure

- Atto del competente organo statutario con il quale si condividono le finalità oggetto della sottomisura 3.1;
- Atto di Mandato (di cui all'allegato 6) nel quale ciascun associato autorizza il Legale Rappresentante dell'associazione a: chiedere e riscuotere il contributo per conto dei soci e degli associati; approvare la scheda progettuale; corrispondere i costi di certificazione agli Organismi di controllo, nonché assumere ogni forma di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione regionale;
- copia dell'atto costitutivo (ove previsto);
Ai fini della verifica antimafia (ove previsto):
 - Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (allegato 7);
 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (allegato 8).

Le Domande di Sostegno e le Domande di Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa costituzione/aggiornamento del "fascicolo aziendale". Ai fini della presentazione delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento, il Beneficiario potrà ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- presentazione per il tramite di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della Domanda appositamente conferita dal Beneficiario, accreditato alla fruizione dei servizi dal GAL Terra è Vita, attraverso il "responsabile delle utenze".

Al fine di consentire i controlli amministrativi, i beneficiari, in caso di presentazione di autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 a corredo della domanda di sostegno, devono inviare al GAL TERRA è VITA, entro 30 gg solari e consecutivi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, tutti i certificati/documenti emessi direttamente dalle amministrazioni competenti.

13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La presentazione della domanda annuale di pagamento deve avvenire secondo le modalità riportate nel capitolo 15 delle Disposizioni Generali.

Le Domande di Pagamento possono essere presentate solo dai Beneficiari titolari di una Domanda di Sostegno ammissibile e destinatari di un Provvedimento di concessione. La presentazione avviene per via telematica per il tramite dei CAA o dei professionisti abilitati o, in alternativa, in proprio (utente qualificato).

Il beneficiario deve presentare la prima domanda di pagamento entro 2 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione. Con cadenza annuale devono essere presentate le domande di pagamento relative alle successive annualità.

La domanda annuale di pagamento (a conferma dell'impegno assunto) deve essere presentata unitamente alla documentazione giustificativa delle spese sostenute.

13.1 Documentazione obbligatoria da allegare

Alla domanda di pagamento annuale, presentata in via informatica, deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

a) Documentazione attestante le spese effettuate:

- elenco riassuntivo delle fatture quietanzate;
- fatture quietanzate e relativa documentazione liberatoria attestante il pagamento secondo le indicazioni riportate al paragrafo 15.4.1. delle Disposizioni generali;

b) dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che per la fornitura dei servizi oggetto delle fatture elencate sono stati effettuati i pagamenti dell'intero importo e che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili e fiscali ed integralmente pagate e che non esiste alcuna ragione di credito, nonché accordi che prevedono successive riduzioni di prezzo in qualunque forma e/o fatturazioni di storno.

c) copie dei bonifici bancari riferiti alle fatture emesse, degli assegni con estratto conto, carta di credito e/o bancomat nelle modalità così come specificato al paragrafo 16.3.4 delle disposizioni generali alle quali occorre far riferimento;

a) con esclusione del regime dell'Agricoltura Biologica e dei DOC/DOCG/IGT, per tutti gli altri regimi di qualità per i quali si richiede il contributo, deve essere allegato il documento giustificativo o delibera di riconoscimento nominale (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime con l'indicazione della data di emissione.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati secondo le modalità riportate al paragrafo 15.6 delle Disposizioni generali.

13.2 Modalità di pagamento.

Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese effettuate ai fini della adesione ai regimi di qualità, il beneficiario deve effettuare il pagamento esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba) con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso.
- Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i

dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti con modalità differenti.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

14. MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEI PROGETTI

L'operazione di adesione al regime di qualità prescelto deve avvenire:

- per le nuove adesioni, dopo la presentazione della domanda di sostegno ed entro i termini di presentazione della prima domanda di pagamento. L'adesione al regime di qualità deve essere mantenuta per un massimo di cinque anni.
- per chi già aderisce a regimi di qualità, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'erogazione del contributo di 3 anni è ridotta del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione ad un regime di qualità e la data della domanda di sostegno;
- inoltre, si precisa che il beneficiario della predetta misura dovrà presentare la rendicontazione, improrogabilmente, entro e non oltre il 31 marzo 2022.

15. PROROGHE, VARIANTI E RECESSO DAI BENEFICI

È facoltà del Soggetto Attuatore concedere proroghe nei termini e alle condizioni fissate dal paragrafo 14.2. delle Disposizioni Generali.

La variante è ammissibile nei limiti e secondo le modalità stabilite al paragrafo 14.3 delle Disposizioni Generali ed è limitata alla domanda di variante per cambio di beneficiario (subentro).

In tal caso, i documenti contabili e le relative quietanze emessi dagli organismi di certificazione devono essere intestati al soggetto subentrante. Infatti, verranno ammesse a contributo solo le spese sostenute e correttamente rendicontate dal soggetto subentrante.

La domanda di variante presentata dal beneficiario in forma associata è ammissibile nel caso in cui il nuovo soggetto possieda tutte le caratteristiche stabilite all'art. 6 "Beneficiari" e tutti i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7 "Condizioni di ammissibilità".

La variante riguardante un'azienda ricompresa nell'Associazione di agricoltori deve essere presentata dall'associazione beneficiaria stessa e riportare tutti i dati aziendali dell'azienda subentrante.

In caso di cessazione dell'attività dell'azienda agricola senza il subentro di un altro soggetto nella conduzione aziendale, anche a seguito di decesso del titolare, la domanda di sostegno verrà dichiarata

decaduta e non si provvederà all'erogazione del contributo. Per i beneficiari in forma associata, la domanda decadrà solo con riferimento all'impresa cessata.

Non è ammesso il cambio dei preventivi.

Il recesso, dagli impegni assunti con la sottoscrizione della D.I.C.A., è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata in forma scritta dal beneficiario al competente Soggetto Attuatore, secondo quanto riportato al paragrafo 16.4 delle Disposizioni Generali.

16. IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI

Il beneficiario dovrà osservare gli impegni e gli obblighi generali previsti dalle Disposizioni e dal Documento "Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure non connesse a Superfici e/o Animali" approvate con D.D. n. 21 del 23/06/2017, ed in particolare:

- rispettare i criteri di ammissibilità indicati nel presente Bando;
- mantenere il punteggio attribuito ai criteri di selezione;
- rispettare i termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma;
- comunicare le eventuali varianti dell'operazione;
- non produrre prove false o omissioni per negligenza;
- consentire lo svolgimento dei controlli e fornire la documentazione relativa all'intervento nonché assicurarne la conservazione per tutta la durata dell'impegno e, qualora l'impegno abbia durata inferiore, per un periodo almeno di 5 anni;
- fornire i dati per le attività di monitoraggio;
- comunicare la PEC;
- comunicare le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato, intestato o co-intestato al Beneficiario / IBAN;
- rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili;
- comunicare, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda di Sostegno e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda;
- comunicare eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali come definite ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- realizzare le operazioni in coerenza con quanto previsto nel Bando.

Gli impegni essenziali riguardano il rispetto dei seguenti requisiti:

- Presentare la prima domanda di pagamento entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione della D.I.C.A, tempo entro il quale deve essere perfezionata anche la domanda di iscrizione al regime di qualità prescelto.

Ulteriori impegni accessori riguardano la presentazione delle domande di pagamento che devono rispettare la cadenza annuale a partire dalla presentazione della prima domanda.

Nel caso in cui il soggetto richiedente, pur rimanendo nel regime di qualità per il quale è stato richiesto il contributo per massimo 3 anni, non presenti per mera dimenticanza o per altri motivi la domanda di pagamento per una o più annualità, avrà diritto soltanto al contributo per le annualità per le quali ha

presentato domanda di pagamento, senza alcuna detrazione o sanzione. Resta inteso che i costi relativi alla/e annualità per cui il beneficiario non ha presentato domanda rimarranno a carico dello stesso.

Il beneficiario è tenuto, inoltre, al rispetto dei seguenti obblighi:

- In caso di nuova adesione, rimanere nel regime di qualità per il quale è stato richiesto il contributo, per tutto il periodo di impegno e, comunque, per totali 5 anni;
- Nel caso di adesione già avvenuta, rimanere nel regime di qualità per il residuo degli anni di differenza tra i 5 anni massimi del regime e il tempo intercorso tra l'adesione e la domanda di sostegno.

17. CONTROLLI

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014 ss.mm.ii., nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia.

I controlli sono svolti al fine di verificare:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella Domanda di Sostegno, nella Domanda di Pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, nonché le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi.

Per quanto non indicato nel presente articolo si rimanda al capitolo 17 delle Disposizioni generali.

18. REVOCA, RIDUZIONI E SANZIONI

In caso di violazione degli impegni e degli obblighi di carattere generale, come specificati nel precedente articolo 16 "Impegni e altri obblighi", il Beneficiario sarà sanzionato, previo contraddittorio, come previsto nel paragrafo 17.4 "Sanzioni, riduzioni, esclusioni" delle Disposizioni Generali e come dettagliato nel Documento "Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure non connesse a Superfici e/o Animali" approvate con D.D. n. 21 del 23/06/2017.

Si precisa che, con riferimento all'obbligo relativo al

- rispetto dei criteri di ammissibilità, è di seguito riportata la tabella che riporta le condizioni di ammissibilità previste dal presente Bando, che, nello specifico, devono permanere successivamente alla concessione del sostegno.

Critério di ammissibilità	Momento del controllo	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione	% di recupero dell'importo erogato
Essere agricoltore in attività	Fino al pagamento del saldo	Amministrativo / Controllo in loco	Revoca	100
Possesso della P. IVA	Fino al pagamento del saldo	Amministrativo / Controllo in loco	Revoca	100
Iscrizione alla CCIAA	Fino al pagamento del saldo	Amministrativo / Controllo in loco	Revoca	100
Sede legale ricadente nel territorio del GAL	Fino al pagamento del saldo	Amministrativo / Controllo in loco	Revoca	100

- mantenimento del punteggio attribuito ai criteri di selezione qualora, al momento del pagamento del saldo, il punteggio complessivo attribuito alla Domanda di Sostegno risulti inferiore al minimo ammissibile previsto dal Bando, ovvero risulti inferiore al punteggio attribuito alla prima di Domanda di Sostegno inserita in graduatoria e non ammessa, si procede alla revoca.

Per gli ulteriori specifici impegni, di seguito il riepilogo e le specificazioni conseguenti alla violazione degli stessi:

Descrizione Impegno / Obbligo specifico	Momento del controllo	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione	% di recupero dell'importo erogato
Presentazione delle domanda di pagamento oltre i termini (massimo 10 gg)	Fino al pagamento del saldo	Amministrativo / Controllo in loco	Riduzione	5
Presentazione delle domande di pagamento annuali, a partire dal secondo anno, oltre i termini (da 11 a 20 gg)	Fino al pagamento del saldo	Amministrativo / Controllo in loco	Riduzione	10
In caso di nuova adesione, rimanere nel regime di qualità per il quale è stato richiesto il contributo, per tutto il periodo di impegno e, comunque, per totali 5 anni.	Fino al pagamento del saldo	Amministrativo / Controllo in loco	decadenza	

19. MODALITA' DI RICORSO

Si rimanda a quanto previsto dal capitolo 19 delle Disposizioni generali e ad eventuali ulteriori successivi atti che disciplineranno la materia.

20. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI

Il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla gestione ed attuazione del PSR avviene come previsto dal Reg. (UE) 679/2016 e s.m.i.

21. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per quanto non previsto in questo bando si rinvia alle Disposizioni attuative generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali e ad eventuali ulteriori successivi atti che disciplineranno la materia.

- L'istruttoria delle istanze di cui al presente Bando sarà effettuata dal GAL TERRA E' VITA, con la propria struttura e presso la sede sita in Bracigliano, Piazza Libertà ex municipio;
- Conclusa la fase istruttoria gestita dal GAL TERRA E' VITA, l'UOD STP competente per territorio, nel rispetto dell'obbligo di supervisione di cui all'art. 60, par. 1, del Reg.(UE) n. 809/2014, procede alla revisione delle istanze istruite positivamente.

La graduatoria sarà in ogni caso emanata dal GAL.

22. ALLEGATI

1. **a)** (per i singoli) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di carattere generale e quelli relativi all'attribuzione del punteggio;
1. **b)** (per le associazioni) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di carattere generale e quelli relativi all'attribuzione del punteggio, con l'indicazione del numero degli associati e la percentuale dei giovani agricoltori presenti;
2. Scheda Progettuale;
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'affidabilità del richiedente;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al cumulo di contributi;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. Atto di Mandato per il beneficiario in forma associata;
7. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA;
8. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
9. Informativa protezione dei dati.